



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LODI

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MATACCHIONI	FRANCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PEDA	MIRCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	FURIOSI	STEFANO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 54/13
depositato il 25/02/2013

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° _____ IPOTECAR.-ALTRO 2000
contro: AG.ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI LODI

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 54/13

UDIENZA DEL

20/06/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

100/02/13

PRONUNCIATA IL:

20 GIU. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25 LUG. 2013

IL SEGRETARIO
Pasquale A.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

C.T. Provinciale Lodi - RGR 54/13

Con ricorso proposto in data 22.02.13 il signor _____ assistito e difeso come in atti, ricorreva avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni notificato in data 14.02.13 con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lodi recuperava le imposte ipotecarie e catastali in relazione all'atto istitutivo del "Trust _____ a ministero del medesimo ricorrente quale Notaio rogante e stipulato in data 17.12.12, repertorio n. 54303/33795, registrato in via telematica il 19.12.12 al n. 7831 serie 1T, chiedendone l'annullamento.

Disponenti figuravano i signori _____ in beni immobili, quale trustee veniva nominato _____ il Trust aveva per scopo i bisogni della famiglia per quanto opportuno e necessario, dichiaravano di nominare quali beneficiari finali del residuo i propri figli signori _____ e _____ in parti uguali fra loro e occorrendo i propri discendenti, il Trust sarebbe cessato trascorsi dieci anni dalla scomparsa dell'ultimo dei disponenti.

Dal controllo dell'atto registrato l'Ufficio procedeva alla liquidazione delle maggiori imposte ipotecarie e catastali in quanto l'istituito vincolo di destinazione sui beni immobili in esso trasferito doveva essere ricondotto nell'ambito degli atti di destinazione per cui assoggettati all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale secondo le disposizioni stabilite all'art. 2, commi da 47 a 49, del D.L. 262 del 2006 convertito nella Legge 286/06, essendo comunque tenuto il Trust per espressa disposizione dei disponenti a conferire i beni immobili ai beneficiari finali.

Eccepiva il ricorrente la illegittimità dell'avviso di liquidazione per inesistenza dell'obbligo tributario in capo al Trust per cui ne conseguiva l'inesistenza della legittimazione passiva dello stesso, opponeva che la tassazione all'imposta fissa giustificata dal comma 2 dell'art. 58 del D.L. 346/90 che prevedeva l'assoggettamento ad imposta fissa per le donazioni sottoposte a condizione sospensiva, applicabile anche agli atti di liberalità tra vivi diversi dalla donazione, quindi, anche al Trust, disponendo lo stesso che i beneficiari fossero i figli dei disponenti ma che comunque i medesimi non potendo o non volendo accettare rendevano incerti gli effettivi beneficiari finali al momento della stipula dell'atto dipendendo dal verificarsi di determinati eventi.

Opponeva l'illegittimità dell'atto opposto per violazione degli artt. 1.2,10 del D. Lgs. 347/1990 in quanto l'Ufficio aveva accertato agli effetti delle imposte ipotecarie e catastali una base imponibile inesistente in quanto l'atto, o la pretesa successione e donazione, non era assoggettabile all'imposta di successione o all'imposta di registro al cui imponibile erano correlate le imposte pretese.

Concludeva sull'illegittimità dell'atto impugnato per difetto assoluto, illogicità e/o insufficienza di motivazione, ne chiedeva l'annullamento.



Ex Parte Creditoris



Rivista di Informazione Giuridica

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lodi con memoria di resistenza 23.04.13 con la quale insisteva sulla legittimità delle maggiori imposte ipotecarie e catastali mentre in ordine all'imposta di donazione faceva presente che essendo dichiarato nell'atto che i beneficiari risultavano i tre figli dei disponenti, pertanto con grado di parentela in linea retta, risultavano esenti dall'imposta per franchigia.

Ribadiva l'applicabilità delle norme di cui all'art. 2, commi da 47 a 49, del D. L. 262 del 2006 in quanto il presupposto per la tassazione era la costituzione del vincolo di destinazione come espressamente previsto e disposto sull'atto di costituzione del Trust. Concludeva la resistente chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del giudizio.

La controversia viene trattata in pubblica udienza come da istanza della parte ricorrente unitamente all'impugnazione.

Il Collegio, esaminati gli atti di causa, evidenzia che trattasi del conferimento nel Trust denominato "Trust _____" di immobili da parte dei disponenti senza il trasferimento della proprietà, ma solo una segregazione degli immobili al Trust di cui il disponente è lo stesso Trastee.

Il Collegio ritiene, per tanto, come non sia sussistente il presupposto per l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale e, quale conseguenza, che tali imposte siano dovute in misura fissa come d'altronde così previste per le volture eseguite in dipendenza di atti che non comportino trasferimento di beni immobili; e quanto se ne deduce dalla lettura delle norme di cui all'art. 10, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 347 del 31.10.90.

La stessa circolare 3/E del 22.01.2008 dell'Agenzia delle Entrate prevede, al punto 6, che la trascrizione di cui all'art. 2645-ter del Codice Civile - riguardante anche i conferimenti in Trust di cui all'atto qui trattato - può essere richiesta anche nelle ipotesi di costituzione di vincoli che non abbiano effetti traslativi ed in tale caso sono dovute le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Tanto esposto il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

In ordine alle spese di giudizio il Collegio, nella considerazione delle contrastanti interpretazioni di norme di Legge, ritiene di compensarle integralmente tra le parti.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Così deciso in Lodi il 20 giugno 2013.

Il Relatore




Il Presidente



Copia: _____
composto di N. 11 fog.
Lodi, li 30 LUG 2013

Il SEGRETARIO



Ex Parte Creditoris



Rivista di Informazione Giuridica